

Teatro del Lemming	AUTOCERTIFICAZIONE DI AVVENUTA VALUTAZIONE DEI RISCHI	Data em. 14/06/2011
		Revisione n° 0
		D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
		Pagina 1 di 2
ai sensi dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.		

(Utilizzabile fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012)

Il sottoscritto **MUNARO MASSIMO**

in qualità di Presidente del **TEATRO DEL LEMMING**

con sede legale in **ROVIGO (RO) - Via OROBONI n° 14**

esercente l'attività di **RAPPRESENTAZIONI E SPETTACOLI TEATRALI**

PREMESSO

- che la Ditta non occupa più di 10 addetti o lavoratori conteggiabili, compresi i soci lavoratori *[art.29 comma 5]*;
- che l'attività della Ditta non rientra tra quelle sottoelencate indicate nell'art.31 comma 6 lettere a), b), c), d,) g):
 - aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto (aziende a rischio di incidente rilevante)
 - centrali termoelettriche;
 - impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
 - aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 - strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- che, in relazione a quanto sopra, la Ditta ha la possibilità di redigere il "Documento di Valutazione dei rischi" (come definito all'art. 28 del D.Lgs. 81/08) ovvero di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi (il presente documento);

AUTOCERTIFICA

di aver valutato i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

di aver adempiuto agli obblighi che derivano dalla valutazione effettuata:

- a) individuando le conseguenti misure di prevenzione e protezione;
- b) programmando la loro esecuzione, nei tempi consentiti;
- c) elaborando, quando necessario, le procedure richieste per svolgere in sicurezza le varie attività aziendali;
- d) procedendo alla manutenzione programmata delle attrezzature di lavoro e degli ambienti;
- e) programmando gli interventi di informazione e formazione per:
 - lavoratori;
 - preposti (capiturno, capisquadra, capocantiere, ecc.);
 - incaricati della prevenzione incendi/evacuazione;
 - incaricati del pronto soccorso;
 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

Teatro del Lemming	AUTOCERTIFICAZIONE DI AVVENUTA VALUTAZIONE DEI RISCHI	Data em. 14/06/2011
	ai sensi dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Revisione n° 0
		D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
		Pagina 2 di 2

PRECISA INOLTRE

(barrando la casella corrispondente)

che la valutazione è stata effettuata dal Datore di Lavoro in collaborazione con:

- servizio di prevenzione e protezione interno;
- servizio di prevenzione e protezione esterno (indicare quale _____);
- medico competente (indicare nominativo _____);
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
- RLS Aziendale (nominativo _____);
- RLS Territoriale (nominativo _____);
- i lavoratori;

che sono stati considerati tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

che sono stati valutati i tempi di utilizzo dei videoterminali ai sensi dell'art. 173 co. 1 lett. c) e che nessun lavoratore rientra nella definizione di "videoterminalista" in quanto l'utilizzo è inferiore alle venti ore settimanali;

che sono state identificate:

- le misure di prevenzione attuate ed i DPI adottati;
- le misure che garantiscono il miglioramento nel tempo della sicurezza raggiunta;
- le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare ed i ruoli aziendali che vi devono provvedere.

che sono state individuate le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento (come da art. 28 c. 2 lett. f);

di aver dato informazione della presente autocertificazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST) ed in mancanza di questo a tutti i lavoratori;

Firme:

Il Datore di Lavoro (Sig. MUNARO MASSIMO) _____

Il R.S.P.P. (Sig. MUNARO MASSIMO) _____

Il Medico Competente _____

Il RLS (o i lavoratori) _____



ambiente e geologia

gestione ambiente – rifiuti – emissioni in atmosfera – caratterizzazioni ambientali – analisi di rischio – indagini geotecniche – geologia applicata – autorizzazioni provinciali



energia ed impianti

progettazione impianti elettrici – termici civili, industriali, pubblica illuminazione – impianti ad energie alternative: fotovoltaico, geotermico, biomasse, solare termico, cogenerazione



strutture

calcoli e dimensionamenti – collaudi e verifiche in zone sismiche – collaudi



sicurezza sul lavoro – cantieri

gestione della sicurezza – valutazione dei rischi – corsi di formazione – sicurezza in cantiere – sicurezza degli alimenti – prevenzione incendi CPI – pratiche ISPEL



marcatatura CE

marcatatura CE macchine, attrezzature, impianti – marcatatura CE materiali



acustica

valutazione impatto acustico ambientale – verifica requisiti acustici degli edifici



certificazione energetica

diagnosi energetiche, isolamento termico, valutazione interventi migliorativi, progettazioni impiantistiche, certificazioni energetiche

Allegato all'Autocertificazione di avvenuta Valutazione dei Rischi

Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Teatro del Lemming

VIALE OROBONI, 14 - 45100 ROVIGO

Tel. 0425.070643 - fax 0425.070477

infolemming@teatrodellemming.com

www.teatrodellemming.com

Tecnologica

professionisti e certificatori
via Combattenti Alleati d'Europa, 9/S
45100 Rovigo (RO)
t./f. 0425.475453

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011	
		Revisione n° 00	
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Analisi dell'organizzazione	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 1 di 5

1. SEZIONE "A" – ANALISI DELL'ORGANIZZAZIONE

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011	
		Revisione n° 00	
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Analisi dell'organizzazione	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 2 di 5

SOMMARIO

1.1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA	3
1.1.1. INFORMAZIONI GENERALI	3
1.2. INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE AZIENDALI RESPONSABILI PER LA SICUREZZA	3
1.2.1. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	3
1.3. LAVORATORI SUBORDINATI	4
1.4. ORGANIGRAMMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA	5

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011
		Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Analisi dell'organizzazione
		D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Pagina 3 di 5

1.1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA

Il Teatro del Lemming si occupa della produzione e realizzazione di spettacoli teatrali.

1.1.1. INFORMAZIONI GENERALI

RAGIONE SOCIALE DELL'AZIENDA	Teatro del Lemming
INDIRIZZO DEL TEATRO	Viale Oroboni, 14
LOCALITÀ	Rovigo
PROVINCIA	RO
C.A.P.	45100
NUMERO TELEFONICO	0425/070643
NUMERO FAX	0425/070477
SITO WEB	www.teatrodellemming.com
E-mail	infolemming@teatrodellemming.com


1.2. INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE AZIENDALI RESPONSABILI PER LA SICUREZZA

1.2.1. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Datore di Lavoro	Sig. Munaro Massimo
Medico Competente	
Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori	Non nominato
Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione	Sig. Munaro Massimo
Addetti alla Gestione delle Emergenze (Addetti all'Antincendio)	Sig.ra Raguso Katia
Addetti alla Gestione delle Emergenze (Addetti al Primo Soccorso)	Sig.ra Raguso Katia

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011
		Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Analisi dell'organizzazione
		D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Pagina 5 di 5

1.4. ORGANIGRAMMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA



Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Metodologia di valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 1 di 16

2. SEZIONE "B" – METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Metodologia di valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 2 di 16

SOMMARIO

2.1.	MISURE DI TUTELA GENERALI	3
2.1.1.	OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI	3
2.1.2.	DELEGA DEL DATORE DI LAVORO	3
2.1.3.	OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE	4
2.1.4.	OBBLIGHI DEL PREPOSTO	5
2.1.5.	OBBLIGHI DEI LAVORATORI	6
2.1.6.	DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL'ARTICOLO 230-BIS DEL CODICE CIVILE E AI LAVORATORI AUTONOMI	6
2.1.7.	OBBLIGHI DEI PROGETTISTI	6
2.1.8.	OBBLIGHI DEI FABBRICANTI E DEI FORNITORI	7
2.1.9.	OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI	7
2.1.10.	OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE	7
2.2.	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	8
2.2.1.	PREMESSA	8
2.2.2.	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	8
2.2.3.	MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	9
2.2.4.	IN COSA CONSISTE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI?	9
2.2.5.	DEFINIZIONI	10
2.2.6.	IL METODO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	11
2.2.7.	MAGNITUDO DEI RISCHI	13
2.2.8.	DEFINIZIONE DEL VALORE DI PROBABILITÀ (P)	13
2.2.9.	DEFINIZIONE DEL VALORE DI GRAVITÀ DEL DANNO (D)	14
2.2.10.	DEFINIZIONE DEL RISCHIO (R)	14
2.2.11.	TECNICA RICOGNITIVA	15
2.2.12.	ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO	15
2.2.13.	INTERVENTI DA EFFETTUARE	15
2.2.14.	VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI A VIOLAZIONI DI NORMA	16
2.2.15.	REGISTRAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	16

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Metodologia di valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 3 di 16

2.1. MISURE DI TUTELA GENERALI

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- m) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

2.1.1. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

2.1.2. DELEGA DEL DATORE DI LAVORO

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Metodologia di valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 4 di 16

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

2.1.3. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08);
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- h) nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;
- l) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- o) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 (DUVRI) anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- q) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Metodologia di valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 5 di 16

- r) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 81/08 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
- s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del d.Lgs. 81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- t) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- u) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
- v) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- w) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- x) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni sul lavoro (si veda paragrafo precedente, let. p) e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del D.Lgs. 81/08, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

2.1.4. OBBLIGHI DEL PREPOSTO

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Metodologia di valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 6 di 16

2.1.5. OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

2.1.6. DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL'ARTICOLO 230-BIS DEL CODICE CIVILE E AI LAVORATORI AUTONOMI

I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono

- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/08;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/08;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

I soggetti succitati, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

2.1.7. OBBLIGHI DEI PROGETTISTI

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Metodologia di valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 7 di 16

2.1.8. OBBLIGHI DEI FABBRICANTI E DEI FORNITORI

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

2.1.9. OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

2.1.10. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Metodologia di valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 8 di 16

2.2. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

2.2.1. PREMESSA

Ogni manciata di minuti qualcuno nell'UE muore a causa del lavoro. Ogni anno, inoltre, centinaia di migliaia di lavoratori sono vittime di infortuni sul lavoro, mentre altri chiedono permessi per malattia a causa dello stress, dell'eccessivo carico di lavoro, di disturbi muscolo-scheletrici o di altre malattie legate all'attività lavorativa. Gli infortuni e le malattie, oltre a generare costi in termini di disagio umano a carico dei lavoratori e delle loro famiglie, vanno a incidere sulle risorse dei sistemi sanitari e riducono la produttività delle aziende.

La valutazione dei rischi è fondamentale per una gestione efficace della sicurezza e della salute e può essere considerata la chiave di volta per limitare gli infortuni legati all'attività lavorativa e le malattie professionali. Se svolta in maniera corretta, può migliorare la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e, più in generale, accrescere il rendimento dell'azienda.

La metodologia seguita per l'analisi dei rischi, ha tenuto conto del contenuto specifico delle Direttive Europee recepite in Italia dal D.Lgs. 626/94 e successivamente dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., della circolare del Ministero del Lavoro n° 102/95 in data 7/8/95, dei documenti emessi dalla Comunità europea, delle Linee guida delle Regioni e Province autonome, delle pubblicazioni dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, nonché della maturata esperienza nel settore dai tecnici che coadiuvano il datore di lavoro alla redazione del presente documento.

2.2.2. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni..., e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute in tutti i Titoli del D.Lgs. 81/08.

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Metodologia di valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 9 di 16

2.2.3. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08.

Le attività di valutazione dei rischi sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui sopra il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità stabilite, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs. 81/08. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs. 81/08, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g) del D.Lgs. 81/08.

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs. 81/08. Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti.

Le disposizioni di cui al paragrafo precedente (azienda fino a 50 lavoratori) non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) del D.Lgs. 81/08;
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

2.2.4. IN COSA CONSISTE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI?

La valutazione dei rischi è un processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro.

Consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa, volto a stabilire:

- ✓ cosa può provocare lesioni o danni;
- ✓ se è possibile eliminare i pericoli e, nel caso in cui ciò non sia possibile;
- ✓ quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi.

I datori di lavoro hanno il dovere, da un lato, di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione a ogni aspetto collegato all'attività lavorativa e, dall'altro lato, di effettuare una valutazione dei rischi. La direttiva quadro dell'UE¹ sottolinea il ruolo fondamentale della valutazione dei rischi e stabilisce le disposizioni di base che ogni datore di lavoro deve rispettare. Gli Stati membri, tuttavia, hanno il diritto di adottare disposizioni più rigorose per tutelare i propri lavoratori (cfr. la normativa specifica del proprio paese).

Si ritiene che la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sia il primo e più importante adempimento da ottemperare da parte del datore di lavoro per arrivare a una conoscenza approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella propria realtà aziendale; passo questo che è preliminare alla fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di programmazione temporale delle stesse.

¹ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Metodologia di valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 10 di 16

La valutazione delle strutture, dei luoghi di lavoro, delle macchine, delle attrezzature e delle modalità di lavoro in genere è stata eseguita attraverso un confronto della situazione riscontrata con i principi generali della sicurezza (normative e buona tecnica prevenzionistica). Principale scopo di tale valutazione non è da ritenersi la verifica dell'applicazione dei precetti di legge (ovvero la verifica delle violazioni di norma) ma la ricerca di tutti quei **rischi residui** che, nonostante l'applicazione delle normative specifiche, rimangono in essere. Trattasi infatti di rischi legati ai comportamenti delle persone, all'imprevedibilità e, quindi, all'imprevenibilità di eventi lesivi.

Trattasi in effetti di rischi legati al comportamento delle persone, all'imprevedibilità e quindi all'imprevenibilità di eventi lesivi. Ogni rischio è stato valutato tenendo conto l'entità del danno probabilmente riscontrabile.

Tra l'altro, le eventuali situazioni contrastanti un preciso precetto normativo, sono state comunicate immediatamente alla direzione aziendale la quale si è impegnata ad eliminarle ponendo, eventualmente da subito, le garanzie per l'eventuale proseguo del lavoro in sicurezza.

2.2.5. DEFINIZIONI

Definizioni dedotte dal art. 2 del D.Lgs. 81/08.

- «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Metodologia di valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 11 di 16

- «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Lavoratori che corrono il rischio maggiore

- Lavoratori con disabilità
- Lavoratori immigrati
- Lavoratori giovani o anziani
- Donne in stato di gravidanza e madri che allattano
- Personale privo di formazione o esperienza
- Manutentori
- Lavoratori immunocompromessi
- Lavoratori affetti da patologie quali la bronchite
- Lavoratori sottoposti a cure mediche che possono accrescerne la vulnerabilità ai pericoli.

2.2.6. IL METODO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi aziendali si è articolata attraverso le seguenti fasi:

Fase 1: Individuazione dei pericoli e dei rischi

Di seguito è riportato il metodo utilizzato per facilitare l'individuazione dei pericoli:

- ✓ ispezione del posto di lavoro e verifica di cosa può arrecare danno;
- ✓ consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti per conoscere i problemi riscontrati nel tempo;
- ✓ considerazione dei pericoli a lungo termine per la salute, come livelli elevati di rumore o l'esposizione a sostanze nocive, nonché i rischi più complessi o meno ovvi come i rischi psicosociali o i fattori legati all'organizzazione;
- ✓ esame dei registri aziendali degli infortuni e delle malattie;
- ✓ raccolta di informazioni da altre fonti quali:
 - manuali d'istruzioni o schede tecniche dei produttori e fornitori;
 - letteratura tecnica dedicata alla sicurezza e alla salute occupazionale;

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Metodologia di valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 12 di 16

- organismi, associazioni commerciali o sindacati a livello nazionale;
- normative e norme tecniche.

Per ogni pericolo è importante capire chiaramente quali siano le persone esposte al rischio; ciò può essere utile per individuare il modo migliore per gestire tale rischio. Questo significa indicare "gruppi di persone" o "gruppi omogenei" di esposti al relativo rischio.

Nella valutazione dei rischi si è tenuto presente che possono essere a rischio anche categorie di persone estranee alle attività lavorative specifiche come i visitatori, i contraenti, il pubblico, ecc.

Particolare attenzione deve essere prestata alle questioni di genere e ai gruppi di lavoratori che possono essere maggiormente a rischio o che hanno particolari requisiti (vedi riquadro a lato). In ogni caso, è importante determinare in che modo queste persone possono subire danni, ossia quale tipo di infortunio o malattia può presentarsi.

Fase 2: Valutazione ed attribuzione di un ordine di priorità ai rischi

La fase successiva consiste nel valutare il rischio derivante da ciascun pericolo.

A tal fine sono stati considerati i seguenti fattori:

- ✓ la probabilità che un pericolo arrechi danno;
- ✓ la possibile gravità del danno;
- ✓ la frequenza (e il numero) dei rischi a cui i lavoratori sono esposti.

Ai rischi deve quindi essere attribuito un ordine di priorità, che deve essere rispettato al momento di avviare le azioni di gestione.

Fase 3: Decidere l'azione preventiva

La fase successiva consiste nel decidere come eliminare o controllare i rischi.

In questa fase, è necessario considerare:

- ✓ se è possibile eliminare il rischio alla radice;
- ✓ nel caso in cui ciò non sia possibile, in che modo si possono controllare i rischi, affinché non compromettano la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti.

Nel prevenire e controllare i rischi è necessario tenere conto dei seguenti principi generali di prevenzione:

- ✓ evitare i rischi;
- ✓ sostituire i fattori di rischio con fattori non pericolosi o meno pericolosi;
- ✓ combattere i rischi alla fonte;
- ✓ adottare misure protettive di tipo collettivo anziché misure di protezione individuali (per esempio, controllare l'esposizione ai fumi attraverso sistemi di aerazione locali piuttosto che con l'ausilio di maschere);
- ✓ adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nelle informazioni;
- ✓ cercare di migliorare il livello di protezione.

Fase 4: Intervenire con azioni concrete

La fase successiva consiste nel mettere in atto misure di prevenzione e di protezione. È importante coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti in questo processo.

Un intervento efficace comprende l'elaborazione di un piano che specifichi:

- ✓ le misure da attuare;
- ✓ le persone responsabili di attuare determinate misure e il relativo calendario di intervento;
- ✓ le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste.

È essenziale che ogni attività volta a eliminare o prevenire i rischi sia fatta rientrare in un ordine di priorità.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Metodologia di valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 13 di 16

Fase 5: Controllo e riesame

È importante inoltre ricordarsi di effettuare verifiche periodiche per garantire che le misure preventive e protettive funzionino o siano effettivamente attuate e per individuare nuovi problemi.

La valutazione dei rischi deve essere revisionata regolarmente, in base alla natura dei rischi, al grado di evoluzione probabile dell'attività lavorativa o alla luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio od incidente².

La valutazione dei rischi non è un'azione continua e non può essere svolta "una tantum".

2.2.7. MAGNITUDO DEI RISCHI

DEFINIZIONI	
Probabilità	Si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà definita con i seguenti giudizi: - improbabile; - possibile (ma non molto probabile); - probabile; - inevitabile (nel tempo).
Danno:	Effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori: - danno lieve; - incidente che non provoca ferite e/o malattie; - ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli); - ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, ipoacusie); - incidente/malattia mortale; - incidente mortale multiplo.
Rischio:	Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

2.2.8. DEFINIZIONE DEL VALORE DI PROBABILITÀ (P)

VALORE DI PROBABILITÀ	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> • Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili • Non si sono mai verificati fatti analoghi • Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità • Si sono verificati pochi fatti analoghi • Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Si sono verificati altri fatti analoghi • Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
4	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Si sono verificati altri fatti analoghi • Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

² Un incidente (o quasi incidente) è un evento imprevisto che non provoca lesioni, malattie o danni, ma che potenzialmente poteva provocarli.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Metodologia di valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 14 di 16

2.2.9. DEFINIZIONE DEL VALORE DI GRAVITÀ DEL DANNO (D)

VALORE DI DANNO	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio con assenza dal posto di lavoro di pochi giorni.
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio con assenza dal posto di lavoro da alcuni giorni.
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio con assenza dal posto di lavoro di parecchi giorni senza invalidità permanente • Malattie professionali con invalidità permanenti.
4	Molto grave	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio con assenza dal posto di lavoro di parecchi giorni con invalidità permanente • Malattie professionali con totale invalidità permanenti

2.2.10. DEFINIZIONE DEL RISCHIO (R)

Definiti danno e probabilità, il rischio R è valutato con:

$$R = P \times D$$

ed è raffigurabile con una rappresentazione matriciale del tipo:

P					
		4	3	2	1
4	4	8	12	16	D
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
x		1	2	3	4

La valutazione numerica permette di identificare una scala di priorità degli interventi, così definiti:

R > 8	Azioni correttive indilazionabili
4 ≤ R ≤ 8	Azioni correttive da programmare con urgenza
2 ≤ R ≤ 3	Azioni correttive da programmare nel breve-medio termine
R = 1	Azioni correttive da valutare in fase di programmazione

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Metodologia di valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 15 di 16

2.2.11. TECNICA RICOGNITIVA

Come tecnica ricognitiva si è optato per una valutazione di tipo misto, dove cioè all'uso di liste di controllo si è affiancata l'esperienza e la maturità tecnica, nonché la specializzazione dei tecnici esperti in materia di sicurezza.

La lista di controllo, ove debitamente costruita e aggiornata, costituisce uno strumento che, nelle mani dell'esperto, fornisce un aiuto a non dimenticare aspetti che possono essere rilevanti anche se non immediatamente evidenti; in tal senso essa costituisce lo strumento che viene incontro nel modo più naturale alle esigenze della fase 1 della valutazione, ossia la sistematicità.

2.2.12. ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO

Per la stesura del presente documento è stato quindi adottato un sistema di valutazione a schede, suddivise in schede di reparto e schede di mansione/attività lavorativa, allo scopo di consentire una più pratica gestione futura del documento stesso, qualora siano necessarie modifiche e/o integrazioni anche parziali delle schede realizzate.

In particolare, per evitare l'analisi replicata e dispersiva di circostanze di lavoro analoghe, i rischi aventi carattere ripetitivo e generale all'interno di uno stesso ambiente di lavoro sono stati riassunti nella "scheda di reparto".

Per quanto riguarda invece i rischi specifici legati alle singole attività lavorative è stata realizzata la "scheda di attività lavorativa/mansione" con l'analisi dettagliata dei rischi, suddivisa in tre sezioni distinte:

- I. rischi per l'incolumità fisica dei lavoratori;
- II. rischi per la salute dei lavoratori;
- III. il terzo gruppo comprende più propriamente una serie di fattori gestionali di prevenzione, in quanto in essi vengono esaminate le misure generali di tutela e prevenzione presenti a livello aziendale, aventi a che fare con gli aspetti organizzativi, formativi, procedurali.

Per «fattore di rischio» si deve quindi intendere ogni aspetto che può in qualche modo generare o influenzare il livello di rischio professionale individuabile all'interno delle attività aziendali, si tratti di fattori materiali (sostanze pericolose, macchinari ecc.) o di fattori organizzativi e procedurali (sorveglianza sanitaria, piani di emergenza, istruzioni, libretti di manutenzione ecc.).

Nell'analisi del fattore di rischio i vari punti di verifica sono stati esplicitati tenendo presenti, in linea generale, tre classi di riferimenti:

- le richieste specifiche della normativa in vigore;
- gli standard internazionali di buona tecnica;
- la rispondenza al «buon senso ingegneristico».

2.2.13. INTERVENTI DA EFFETTUARE

Le indicazioni relative ai rischi individuati illustrano i lavori o gli interventi da eseguire; per facilitare il lavoro, qualora si richiedessero più interventi, le indicazioni sono state indicate con lettere progressive, ma questo non significa che ogni indicazione può essere alternativa alle altre.

Dovrà ritenersi che tutte le indicazioni scritte dovranno essere seguite. Le possibili alternative vengono indicate di volta in volta.

Per il piano di programmazione degli interventi, il datore di lavoro dovrà, tra l'altro, fare attenzione alla terminologia utilizzata nel documento; secondo tale ottica, il verbo *dovere* indicherà lavori più urgenti di quelli richiesti con il verbo *raccomandare* che a sua volta indicherà interventi più urgenti del verbo *consigliare*, ecc..

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Metodologia di valutazione dei rischi	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 16 di 16

2.2.14. VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI A VIOLAZIONI DI NORMA

Nonostante lo sforzo profuso dall'azienda a tutti i livelli non si è escluso sin dall'inizio che possano esserci delle situazioni che oltre a rappresentare un rischio per i lavoratori o per altro tipo di personale, siano di fatto in difformità alla normativa di sicurezza.

In effetti si è ritenuto che il documento di valutazione di cui al D.Lgs. 81/08 dovrebbe contemplare unicamente quei rischi specifici con caratteristica residuale rispetto all'applicazione della normativa precedente (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R. 164/56, ecc.).

Il D.Lgs. 81/08 parla infatti di programmazione degli interventi, considerando che gli stessi esulino dalle situazioni esaminate dalle leggi previgenti, ipotizzandone pertanto l'eliminazione con criteri di priorità che ogni azienda può darsi. Altra cosa sono i rischi che corrispondono a delle violazioni alle norme di sicurezza per l'applicazione delle quali non è pensabile un approccio diverso dall'intervento "immediato".

Le eventuali situazioni contrastanti un preciso precetto normativo, sono state comunicate immediatamente alla direzione aziendale la quale si è impegnata ad eliminarle ponendo, eventualmente da subito, le garanzie per l'eventuale proseguo del lavoro in sicurezza.

2.2.15. REGISTRAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi deve essere registrata. Tale registrazione può essere utilizzata come base per:

1. trasmettere informazioni alle persone interessate;
2. monitorare se sono state introdotte le misure necessarie;
3. fornire una prova alle autorità di vigilanza;
4. provvedere a una revisione, nel caso in cui le circostanze cambino.

Si raccomanda, in particolare, di registrare almeno le seguenti informazioni:

5. nome e funzione della persona o delle persone che effettuano l'esame;
6. pericoli e rischi individuati;
7. gruppi di lavoratori sottoposti a determinati rischi;
8. misure di protezione necessarie;
9. informazioni specifiche sull'introduzione delle misure, quali il nome della persona responsabile e la data;
10. dati relativi alle successive disposizioni per il monitoraggio e la revisione, comprese le date e le persone coinvolte;
11. informazioni in merito al coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nel processo di valutazione dei rischi.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011	
		Revisione n° 00	
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Rischi trasmissibili	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 1 di 12

3. SEZIONE "C" – VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011	
		Revisione n° 00	
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Rischi trasmissibili	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 2 di 12

SOMMARIO

3.1. RISCHI TRASMISSIBILI	3
3.1.1. RISCHI PER LA SICUREZZA	4
3.1.2. RISCHI PER LA SALUTE	9
3.1.3. GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE	11

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Rischi trasmissibili	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 3 di 12

3.1. RISCHI TRASMISSIBILI

BREVE DESCRIZIONE DEL REPARTO TEATRO

Trattasi di struttura adibita a teatro, denominato Teatro Tenda, concessa in uso dal Comune di Rovigo all'organizzazione Teatro del Lemming. La struttura è dedicata prevalentemente ad una zona di accoglienza del pubblico (platea) ed una zona frontale dedicata a palcoscenico. La struttura presenta locali accessori, quali servizi igienici, uffici, biglietteria, piccoli magazzini per deposito attrezzature.

RISCHI TRASMISSIBILI PRESENTI

RISCHI PER LA SICUREZZA	RISCHI PER LA SALUTE
✓ Aree di transito e spazi di lavoro	✓ Esposizione ad agenti cancerogeni mutageni
✓ Scale ed opere provvisorie	✓ Esposizione ad agenti chimici
✓ Macchine ed attrezzature / attrezzi manuali	✓ Esposizione ad agenti biologici
✓ Manipolazione di oggetti	✓ Esposizione a rumore
✓ Immagazzinamento	- Esposizione a vibrazioni
✓ Rischi elettrici	- Esposizione a radiazioni
- Apparecchi a pressione e reti di distribuzione	✓ Illuminazione
- Apparecchi di sollevamento	✓ Condizioni climatiche
- Mezzi di trasporto	- Carico di lavoro fisico
✓ Rischio incendio / Rischio esplosione	- Carico di lavoro mentale
- Rischi chimici	- Lavoro a videoterminale
- Altri rischi per la sicurezza	- Altri rischi per la salute
GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE	
✓ Organizzazione del lavoro	✓ Dispositivi di Protezione Individuale
✓ Sorveglianza e controllo	✓ Emergenza, incendio e pronto soccorso

"✓" = rischio presente

"-" = rischio assente o non rilevante o non trasmissibile

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Rischi trasmissibili	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 4 di 12

3.1.1. RISCHI PER LA SICUREZZA

AREE DI TRANSITO E SPAZI DI LAVORO

PERICOLO	Pavimentazione scivolosa (in caso di spanti a terra di liquidi od altro)		
RISCHIO	Probabilità P = 2 Danno D = 3	Scivolamento e caduta a terra	R = 6
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Segnalazione delle zone bagnate per pulizie mediante specifica cartellonistica "Attenzione pavimento bagnato" ✓ Informazione del proprio diretto superiore ✓ Immediata bonifica degli spanti a terra mediante materiali assorbenti ✓ Se necessario, delimitazione della zona e/o attivazione della squadra di gestione delle emergenze 		

PERICOLO	Ingombri delle aree di transito e degli spazi di lavoro (cavi elettrici a terra; stoccaggio temporaneo di materiali) (materiali in deposito o provvisoriamente posizionati a terra per esigenze di lavorazione)		
RISCHIO	Probabilità P = 2 Danno D = 2	Inciampo, scivolamento e caduta a terra (ferite lacere, contusioni, ecc. specie agli arti inferiori)	R = 4
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Disposizione ordinata dei cavi elettrici mobili anche mediante l'utilizzo di apposite canaline porta cavi ✓ Divieto di stoccaggio, anche temporaneo, di materiali lungo le aree di transito ✓ Divieto di stoccaggio, anche temporaneo, di materiali a ridosso degli spazi di lavoro che impediscano un veloce allontanamento delle persone dagli stessi ✓ Disposizione ordinata dei materiali in deposito e di quelli provvisoriamente a terra per necessità di lavorazione ✓ Segnaletica di sicurezza sia orizzontale sia verticale richiamante i pericoli presenti, le zone pericolose, le aree di transito, gli spazi di lavoro e gli spazi destinati al deposito 		

PERICOLO	Apertura improvvisa di porte		
RISCHIO	Probabilità P = 1 Danno D = 2	Investimento di persone	R = 2
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aprire le porte lentamente ✓ Evitare di correre e prestare attenzione, durante il transito, all'apertura improvvisa di porte 		

PERICOLO	Ingombro dei presidi antincendio, salvataggio, pronto soccorso, delle uscite e vie di esodo in caso di emergenza, ecc.		
RISCHIO	Probabilità P = 1 Danno D = 4	Difficoltà di evacuazione dai locali ed interventi di lotta antincendio e pronto soccorso	R = 4
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Divieto assoluto di depositare qualsiasi tipo di materiale davanti ad estintori, cassetta di pronto soccorso, porte, uscite e vie d'esodo ✓ Divieto assoluto, per i mezzi, di sosta e fermata davanti a presidi antincendio, porte ed uscite di emergenza ✓ Segnaletica di sicurezza richiamante i divieti succitati ✓ Verifica periodica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza applicate 		

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi Rischi trasmissibili		D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 5 di 12

PERICOLO	Ingombro dell'accesso principale al teatro (ingresso ed uscita)		
RISCHIO	Probabilità P = 1 Danno D = 4	Difficoltà di intervento di mezzi di soccorso esterni (vigili del fuoco, soccorso sanitario, ecc.)	R = 4
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Divieto assoluto, per i mezzi, di sosta e fermata davanti all'accesso al teatro ✓ Vigilanza della suddetta disposizione da parte di tutte le figure aziendali ✓ Segnaletica di sicurezza richiamante le disposizioni aziendali 		

PERICOLO	Accesso incontrollato di personale non autorizzato		
RISCHIO	Probabilità P = 1 Danno D = 4	Infortuni e difficoltà di evacuazione dai locali causati da interferenze con persone non autorizzate	R = 4
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vigilanza da parte di tutte le figure aziendali ✓ Immediata verifica ed identificazione del personale non autorizzato; se necessario, allontanamento dello stesso ed informazione del proprio diretto superiore ✓ A tutte le persone non addette è fatto divieto accedere al teatro se non espressamente autorizzate e/o accompagnate da personale responsabile. 		

PERICOLO	Inadeguata illuminazione artificiale durante le ore di minor luce naturale		
RISCHIO	Probabilità P = 1 Danno D = 2	Incidenti, infortuni per scarsa illuminazione	R = 2
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adeguata illuminazione artificiale, in particolare, delle zone di transito ✓ Programma di manutenzione ordinaria e continuativa dell'impianto di illuminazione artificiale 		

PERICOLO	Presenza di marciapiedi e/o scalini		
RISCHIO	Probabilità P = 2 Danno D = 2	Inciampo, scivolamento e caduta a terra (ferite laceri, contusioni, ecc. specie agli arti inferiori)	R = 4
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Particolare attenzione durante il transito ✓ Segnaletica di sicurezza (verniciatura di colore giallo/nero o rosso/bianco) dei gradini 		

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi		Rischi trasmissibili
			D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Pagina 6 di 12

SCALE ED OPERE PROVVISORIALI

PERICOLO	Presenza ed utilizzo di scale portatili e trabattello		
RISCHIO	Probabilità P = 1 Danno D = 3	Investimento di persone in caso di: <ul style="list-style-type: none"> - caduta a terra di materiali - caduta a terra dell'addetto - cedimenti strutturali della scala e trabattello 	R = 3
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'addetto deve accertarsi di non avere persone in vicinanza e, se necessario, ne richiama l'allontanamento; utilizzo delle scale/tra battello come da specifiche istruzioni del costruttore ✓ Divieto per tutte le persone di avvicinarsi all'addetto in quota ✓ Informazione e formazione dell'addetto sui rischi trasmissibili determinati dall'attività svolta e sulle necessarie misure di prevenzione e protezione correlate ✓ Divieto per tutte le persone, compreso l'operatore, di arrampicarsi su sistemi di stoccaggio e sulle americane per il posizionamento di elementi scenografici ✓ La cessione, anche temporanea, di attrezzature a ditte esterne è consentito solamente dopo la regolamentazione dell'attività mediante: <ul style="list-style-type: none"> - la concessione all'uso di macchine, attrezzature ed opere provvisoriale - la redazione, se necessario, del documento unico di valutazione dei rischi per attività interferenti 		

MACCHINE ED ATTREZZATURE/ ATTREZZI MANUALI

PERICOLO	Durante la realizzazione delle scenografie, utilizzo da parte degli addetti di attrezzi manuali pericolosi anche per persone nei pressi		
RISCHIO	Probabilità P = 2 Danno D = 3	Lesioni per proiezione di schegge, ferite, tagli	R = 6
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informazione e formazione ed addestramento degli addetti all'utilizzo delle attrezzature ✓ Divieto, per le persone non autorizzate, di avvicinarsi e transitare in prossimità di luoghi in cui sono in atto lavorazioni ✓ Divieto, per le persone non autorizzate, di utilizzo delle attrezzature ✓ Adozione di specifiche misure di prevenzione per evitare la trasmissibilità di rischi tipici delle singole attività lavorative ✓ Utilizzo delle attrezzature conformemente a quanto riportato nei relativi libretti d'uso e/o procedure di sicurezza aziendali ✓ Divieto di modificare, manomettere, ecc. in alcun modo alcuna parte o funzione delle attrezzature 		

MANIPOLAZIONE DI OGGETTI

PERICOLO	Manipolazione di oggetti di notevoli dimensioni		
RISCHIO	Probabilità P = 1 Danno D = 2	Investimento delle persone nei pressi	R = 2
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Divieto, per le persone non autorizzate, di avvicinarsi e transitare in prossimità di luoghi in cui sono in atto le lavorazioni in oggetto ✓ Verifica, da parte dell'addetto, di percorribilità delle aree di transito 		

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Rischi trasmissibili	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 7 di 12

IMMAGAZZINAMENTO

PERICOLO	Attività di prelievo, deposito ed immagazzinamento manuale di attrezzature scenografiche		
RISCHIO	Probabilità P = 2 Danno D = 2	Caduta accidentale dei materiali prelevati o depositati Rottura o cedimento dei contenitori/sistemi di stoccaggio (investimento di persone)	R = 4
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Divieto di avvicinarsi all'operatore durante le fasi di prelievo, deposito ed immagazzinamento manuale dei materiali e delle attrezzature ✓ Controllo dalla stabilità dei materiali trasportati ✓ Valutazione preventiva della percorribilità delle vie di transito ✓ Informazione e formazione dell'addetto sui rischi trasmissibili dall'attività svolta e sulle necessarie misure di prevenzione e protezione correlate ✓ Programma di manutenzione e verifica dello stato di conservazione dei contenitori e dei sistemi di stoccaggio utilizzati dagli addetti 		

PERICOLO	Attività di prelievo, deposito ed immagazzinamento dei materiali dai camion (ad esempio di fornitori)		
RISCHIO	Probabilità P = 2 Danno D = 4	Caduta accidentale dei materiali prelevati o depositati Rottura o cedimento dei contenitori/pallet Investimento e/o schiacciamento delle persone da parte dei mezzi	R = 8
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Autorizzazione da parte di un preposto relativamente alla possibilità di intervento di persone terze durante le operazioni più difficoltose ✓ Massima attenzione da parte del conducente nell'evitare movimenti bruschi in grado di determinare l'accidentale caduta dei carichi dalle forche o l'investimento delle persone a terra ✓ Per le operazioni di carico/scarico dei materiali dai camion vige il DIVIETO ASSOLUTO di richiedere la collaborazione di autisti di ditte esterne 		

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Rischi trasmissibili	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 8 di 12

RISCHI ELETTRICI

PERICOLO	Presenza di impianti elettrici di distribuzione e di bordo macchina		
RISCHIO	Probabilità P = 1 Danno D = 4	Contatti accidentali diretti con parti in tensione. Contatti indiretti con parti normalmente non in tensione che possano trovarsi in tensione per guasto. (Elettrocuzione / folgorazione)	R = 4
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Progettazione, esecuzione ed installazione degli impianti secondo la regola dell'arte e secondo la normativa vigente (legge 186/68, DM 37/08, Norme C.E.I., ecc.) ✓ Utilizzo di materiali elettrici marcati CE secondo le vigenti normative ✓ Protezione delle condutture elettriche e degli utilizzatori onde evitare rotture e danneggiamenti meccanici ✓ Programma di manutenzione e verifica dello stato degli impianti elettrici e registrazione delle verifiche ✓ Divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche nonché di modificare prolunghie, prese e/o spine da parte di personale non autorizzato ✓ Nel caso in cui si rilevino danneggiamenti dei componenti elettrici, col rischio di contatti con parti in tensione dovrà essere data immediata comunicazione al proprio diretto superiore ✓ Effettuazione di periodiche manutenzioni agli impianti elettrici e relative verifiche di tali impianti da parte dell'A.R.P.A. ovvero da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive (D.P.R. 462/01) ✓ Divieto di spegnere incendi che coinvolgano impianti elettrici con acqua o schiuma 		

RISCHIO INCENDIO / RISCHIO ESPLOSIONE

PERICOLO	Presenza contemporanea di materiali combustibili e sorgenti di accensione		
RISCHIO	Probabilità P = 1 Danno D = 3	Incendio (perdita di vite umane, danni a strutture/cose/materiali)	R = 3
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Divieto assoluto di fumare e/o utilizzare fiamme libere ✓ Sorveglianza, da parte di personale appositamente incaricato, dell'attuazione del divieto di fumo ✓ Riduzione delle sorgenti di accensione e della pericolosità delle stesse ✓ Sorveglianza, controllo e manutenzione dei presidi antincendio ✓ Immediata segnalazione al proprio superiore dell'avvistamento di un principio di incendio ✓ Organizzazione della gestione dell'emergenza incendio/esplosione ✓ Per la valutazione del rischio incendio si veda la relazione tecnica allegata al Certificato di Prevenzione Incendi ✓ Mantenimento in corso di validità del CPI (come da accordi tra il Comune di Rovigo e Teatro del Lemming). 		 VIETATO FUMARE

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Rischi trasmissibili	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 9 di 12

3.1.2. RISCHI PER LA SALUTE

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI

PERICOLO	Eventuale presenza di fumatori in palese violazione del divieto di fumo (irritazioni delle vie respiratorie e molti disturbi cardiovascolari nonché talune patologie neoplastiche, sono provocate o aggravate dal fumo di sigaretta)		
RISCHIO	Probabilità P = 1 Danno D = 4	Esposizione a "fumo passivo"	R = 4
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Assoluto divieto (per tutte le persone) di fumare all'interno dei reparti. La sorveglianza della disposizione suddetta è affidata a persona appositamente incaricata 		

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

PERICOLO	Uffici: fotocopiatrici/stampanti laser: il processo fotoelettrico sviluppato all'interno delle macchine determina la produzione di ozono, diffusione nell'ambiente di idrocarburi presenti nel toner (in condizioni di elevata temperatura e scarsa ventilazione)		
RISCHIO	Probabilità P = 1 Danno D = 2	Nei soggetti predisposti, reazioni allergiche, disturbi irritativi cutanei e delle vie respiratorie	R = 2
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Garantire una frequente ventilazione dei locali all'interno dei quali risultano installate le fotocopiatrici / stampanti laser, in particolare dopo ogni prolungato utilizzo 		

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

PERICOLO	Presenza di persone portatrici di agenti infettanti (es. batteri e virus) a trasmissione aerea Mancata pulizia e/o sostituzione dei filtri degli impianti di condizionamento Scarsa igiene delle superfici e dei pavimenti		
RISCHIO	Probabilità P = 1 Danno D = 2	Allergie, infiammazioni alle vie respiratorie, ecc.	R = 2
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Frequente aerazione degli ambienti di lavoro (ricambio d'aria) mediante l'apertura delle finestre esistenti ✓ Pulizia programmata e sostituzione periodica dei filtri dell'impianto di condizionamento ✓ Pulizia ed igienizzazione giornaliera degli ambienti di lavoro 		

PERICOLO	Guano di piccione od altri volatili infestanti/molesti		
RISCHIO	Probabilità P = 1 Danno D = 3	Esposizione ad agenti patogeni di natura molesta	R = 3
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Qualora si rendesse necessario, si provvederà ad eseguire i necessari interventi di pulizia, disinfestazione e disinfezione per la corretta bonifica degli ambienti ed approntare efficaci interventi di allontanamento dei piccioni 		

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Rischi trasmissibili	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 10 di 12

ESPOSIZIONE A RUMORE

PERICOLO	Utilizzo, da parte degli addetti impiegati nelle operazioni scenografiche, di macchine ed attrezzature rumorose		
RISCHIO	Probabilità P = 3 Danno D = 3	Esposizione occasionale a rumore superiore ad 80 dB(A) (ipoacusie da rumore) ¹	R = 9
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evitare l'esposizione a rumore ✓ In presenza di forte rumore utilizzare appositi D.P.I. otoprotettori (tappi/cuffie/archetti) 		

ILLUMINAZIONE

PERICOLO	Inadeguata illuminazione naturale/artificiale del reparto/posto di lavoro Sfarfallii in caso di illuminazione artificiale con plafoniere a tubi al neon		
RISCHIO	Probabilità P = 1 Danno D = 3	Disturbi visivi, difficoltà di "messa a fuoco", inciampo, difficoltà di evacuazione, ecc.	R = 3
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adeguata illuminazione naturale degli ambienti di lavoro ✓ Schermatura delle finestre illuminanti in caso di riflessi da luce naturale ✓ Programma di manutenzione ordinaria e continuativa dell'impianto di illuminazione artificiale al fine di evitare "sfarfallii" e/o cali dell'illuminamento ✓ Presenza e verifica periodica di buon funzionamento dell'impianto di illuminazione di emergenza. Registrazione delle verifiche 		

CONDIZIONI CLIMATICHE

PERICOLO	Disagio microclimatico (es. mancanza di riscaldamento, ambiente troppo umido, anomalo funzionamento dell'impianto di condizionamento con obiettiva sensazione di malessere associato al suo funzionamento)		
RISCHIO	Probabilità P = 1 Danno D = 2	Malattie da raffreddamento, disturbi alla pelle ed alle mucose, ecc.	R = 2
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adeguato riscaldamento durante la stagione invernale ✓ Adeguata climatizzazione durante la stagione estiva (uffici) ✓ Evitare l'esposizione a correnti d'aria sia naturali sia artificiali 		

¹ Tale condizione, tuttavia, assume rilievo secondo i tempi di esposizione, per cui una permanenza occasionale o saltuaria in reparto non rappresenta certamente una condizione di grave pericolo per la salute.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Rischi trasmissibili	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 11 di 12

3.1.3. GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

PERICOLO	Mancanza di cooperazione e coordinamento con le aziende esterne e/o lavoratori autonomi Mancanza di informazione delle persone esterne presenti (attuazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08) Mancanza di organizzazione del lavoro		
RISCHIO	Probabilità P = 2 Danno D = 4	Infortunati di varia natura che possono interessare sia il personale aziendale sia personale esterno	R = 8
Misure di prevenzione e protezione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attuazione degli obblighi di legge applicabili in merito al preventivo coordinamento ed alla cooperazione tra le parti, al fine di migliorare le condizioni generali di sicurezza e di salute negli ambienti di lavoro sia per i lavoratori interni sia per i lavoratori esterni ✓ Verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera ✓ Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ✓ Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ✓ Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva ✓ Elaborazione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Eliminare le Interferenze" che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze (aggiornato e rivisto per ogni tipologia di intervento) ✓ Allegare la presente scheda ed il documento di cui sopra al contratto di appalto o d'opera ✓ Se del caso, redigere apposte procedure di sicurezza, al fine di regolamentare le interferenze tra ditte ovvero redigere "crono programma dei lavori" al fine di stabilire chiaramente le fasi lavorative ed evitare, per quanto possibile, interferenze 		

SORVEGLIANZA E CONTROLLO

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare le presenti indicazioni attenendosi scrupolosamente a quanto indicato all'interno. I preposti ed i responsabili sono tenuti a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori utilizzino i mezzi personali di protezione e rispettino le procedure di sicurezza previste. Qualora, per qualsiasi ragione, il lavoratore non potesse, anche temporaneamente, rispettare le disposizioni indicate, avrà l'obbligo di astenersi dal lavoro specifico e richiedere l'intervento del preposto, del datore di lavoro od altro responsabile.

Qualora i preposti / responsabili riscontrino la mancata attuazione delle suddette disposizioni di sicurezza, saranno autorizzati ad effettuare tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata per conoscenza al datore di lavoro ed al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011	
		Revisione n° 00	
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Rischi trasmissibili	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 12 di 12

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tenuto conto dei rischi trasmissibili presenti nel teatro, durante le fasi di creazioni e montaggi scenografici, per le persone impiegate e le persone nei pressi, si ritiene necessario l'uso di particolari D.P.I; per i DPI da utilizzare, si veda la valutazione della mansione "attore/scenografo". Per tutte le altre persone non si ritiene necessario, in genere, l'uso di DPI.

EMERGENZA, INCENDIO E PRONTO SOCCORSO

Per l'organizzazione e la gestione delle emergenze si veda quando indicato nella pratica per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Nei casi di pericolo o necessità (es. incendio, terremoto, ecc.) ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro dovrà abbandonare nel più breve tempo possibile i locali e raggiungere il luogo sicuro, percorrendo le vie di emergenza fino a raggiungere l'uscita d'emergenza ed il luogo sicuro (indicati dall'apposito cartello (vedi figure a lato).



Nei casi in cui si verifichi un principio di incendio, sarà necessario avvisare immediatamente gli addetti (squadra antincendio), i quali saranno addestrati ed idoneamente equipaggiati ad intervenire direttamente sulle fiamme utilizzando gli estintori a disposizione, segnalati dall'apposito cartello (vedi figura a lato).



Nei casi in cui si verifichi un infortunio, un malessere ecc., sarà invece necessario avvisare immediatamente gli addetti al primo soccorso che provvederanno, se valutato necessario, a richiedere l'intervento dei soccorsi esterni.



Di seguito vengono riportate alcune indicazioni sui comportamenti da osservare in caso di emergenza.

- ✓ Mantenere la calma, perché di solito il panico può creare più danno;
- ✓ attenersi alle disposizioni impartite dagli addetti ed alle eventuali norme previste per la specifica situazione;
- ✓ dirigersi in modo ordinato all'esterno dell'edificio e nel luogo sicuro più vicino, seguendo la via più breve indicata dalla apposita segnaletica;
- ✓ se i corridoi sono completamente invasi dal fumo, rimanere nella stanza (porte ben chiuse e fessure ben tappate possono proteggere per molto tempo);
- ✓ segnalare la propria presenza con ogni mezzo;
- ✓ aiutare le persone in difficoltà e, qualora la situazione lo permetta, prima di allontanarsi e comunque nel più breve tempo possibile, riporre in luogo sicuro eventuali sostanze pericolose, al fine di minimizzare le conseguenze dell'incidente;
- ✓ non effettuare alcuna altra manovra per la quale non si hanno ricevute adeguate istruzioni.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011	
		Revisione n° 00	
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Valutazione delle Mansioni	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 1 di 19

4. SEZIONE "D" – VALUTAZIONE DEI RISCHI DI MANSIONE

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011	
		Revisione n° 00	
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Valutazione delle Mansioni	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 2 di 19

SOMMARIO

4.1.	SCHEDA DI ATTIVITÀ LAVORATIVA: SCENOGRAFO/ATTORE	3
4.1.1.	RISCHI PER LA SICUREZZA	3
4.1.2.	RISCHI PER LA SALUTE	14
4.1.3.	GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE	18

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011	
		Revisione n° 00	
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Valutazione delle Mansioni	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 3 di 19

4.1. SCHEDA DI ATTIVITÀ LAVORATIVA: SCENOGRAFO/ATTORE

RESPONSABILITÀ E COMPETENZE	
Lavoratore subordinato	L'addetto è da ritenersi un <i>lavoratore subordinato</i> ed in quanto tale deve attenersi a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08. In particolare egli deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, attenendosi agli ordini e alle procedure, siano essi scritti o verbali, emanati ai fini della sicurezza.
Preposto	Un ruolo differente, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è riservato al preposto. Egli, tra l'altro, ha i compiti di fornire ai lavoratori le indicazioni e le informazioni per lo svolgimento in sicurezza del lavoro e di vigilare sugli stessi affinché rispettino quanto indicato ai fini della protezione collettiva ed individuale dal S.P.P. aziendale, con particolare riferimento al rispetto delle procedure di sicurezza ed all'utilizzo dei D.P.I. Preposto: colui che sovrintende alle attività cui siano addetti lavoratori subordinati, anche con il compito di pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall'imprenditore in conformità con le norme vigenti o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche" (Cass., sez. IV 23/07/97).
Attività svolta	Gli addetti sono impiegati in attività di attori per interpretazioni teatrali. Talvolta gli addetti predispongono nuove scenografie adatte alla rappresentazione da realizzarsi.

4.1.1. RISCHI PER LA SICUREZZA

01. AREE DI TRANSITO

Le aree di transito presso il teatro vengono normalmente percorse a piedi e non si ravvisano particolari situazioni di rischio, tuttavia non si possono escludere completamente il rischio di inciampo a causa di materiali a terra o arredi (tappeti, ecc) con la possibilità di caduta.

Probabilità P					
4					
3					
2					
1		R2			
	R (PxD)	1	2	3	4
					Danno D

Misure di prevenzione e protezione

Allo scopo di limitare le possibilità d'incidenti, il sistema di gestione della sicurezza prevede che i corridoi e le vie di circolazione siano mantenute sgombrere da materiale a terra, che possa costituire un pericolo od un intralcio alla libera circolazione delle persone, specie per quanto riguarda le vie e le uscite di emergenza.

Il sistema di gestione della sicurezza prevede che ogni operatore, qualora ravvisi la presenza di personale non autorizzato in reparto, provveda ad effettuarne l'allontanamento e, se necessario, **avverta il proprio diretto responsabile.**

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Valutazione delle Mansioni	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 4 di 19

02. SPAZI DI LAVORO

Il teatro e i suoi locali accessori sono sufficientemente illuminati da luce naturale (uffici, biglietteria, ecc.) e/o artificiale, è organizzato nel rispetto dei principi ergonomici e garantisce sufficiente libertà di movimento all'operatore, il quale ha la possibilità di abbandonare velocemente il luogo di lavoro nei casi di necessità o nell'eventualità che si concretizzino particolari situazioni di pericolo.

Nei casi di emergenza è garantita la possibilità di un veloce allontanamento dal locale di lavoro, verso il luogo sicuro (area esterna).



Il sistema di gestione della sicurezza prevede di mantenere il posto di lavoro pulito ed in ordine, per evitare che materiali di qualsiasi genere possano creare rischi per la sicurezza delle persone ed ingombri alle vie ed alle uscite d'emergenza.

Alcuni rischi rimangono comunque in essere e rimane in capo agli stessi operatori ridurne l'entità. Ad esempio per il rischio di cadute e scivolamenti le cause principali sono rappresentate da:

- prolunghe che non sono adeguatamente trattenute;
- oggetti depositati a terra (attrezzature scenografiche, ecc.);
- pavimento bagnato;

E' importante pertanto:

- non lasciare oggetti sul pavimento;
- controllare che le prolunghie elettriche ed altri cavi in genere non siano occasione d'inciampo;
- nel trasporto d'oggetti voluminosi guardarsi sempre intorno per evitare di cadere e urtare altre persone;
- non salire in piedi sulle sedie, specie se a rotelle;
- controllare che il pavimento sia sempre in buono stato di manutenzione e non presenti zone bagnate.

03. SCALE ED OPERE PROVVISORIALI

Per raggiungere, ad esempio, la sommità delle americane (traliccio che sostiene attrezzi usati nella scenografia), possono, talvolta, essere utilizzate scalette o trabattelli. Tale utilizzo determina, per l'operatore, il rischio di caduta a terra e/o il rischio di caduta a terra di materiali, ed è da considerarsi a carattere trasmissibile in quanto, al verificarsi dell'evento possono esserne interessate anche le persone nei pressi.

Probabilità P					
4					
3					
2					
1			R3		
R (PxD)	1	2	3	4	Danno D

🔗 Misure di prevenzione e protezione

Gli addetti dovranno utilizzare le scale e il tra battello in conformità a quanto previsto dal manuale di utilizzo del costruttore; inoltre, preventivamente all'accesso in quota, valutare l'adeguatezza della sistemazione e lo stato di conservazione e manutenzione dell'attrezzatura.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011	
		Revisione n° 00	
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Valutazione delle Mansioni	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 5 di 19

Il sistema di gestione della sicurezza prevede che durante l'uso delle scale portatili i lavoratori si attengano alle seguenti disposizioni generali di sicurezza:

- sulla scala deve trovarsi una sola persona per volta, la quale non deve trasportare carichi eccessivi;
- durante la salita si devono avere ambedue le mani libere per tenersi;
- tanto nella salita quanto nella discesa occorre tenersi sulla linea mediana, col viso rivolto verso la scala;
- nel salire e scendere dalla scala non si devono afferrare i montanti, ma aggrapparsi invece alternativamente ai pioli;
- non si deve saltare a terra dalla scala;
- vanno tenuti sgombri da qualsiasi materiale i posti di accesso alla scala in alto e in basso;
- ogni spostamento della scala, anche piccolo, va eseguito a scala scarica di persone;
- nel trasporto di scale a spalla, occorre tenerle inclinate, mai orizzontali, specie quando la visuale è limitata come ad esempio nelle svolte;
- a fine dell'uso ogni scala va riportata al luogo di deposito definito.



Prima dell'uso


- Durante il trasporto a spalla la scala deve essere tenuta inclinata e mai orizzontale, particolarmente in prossimità delle svolte e quando la visuale è limitata;

- valutare il tipo di scala da impiegare in base al tipo di intervento da svolgere ed assicurarsi che la stessa sia integra nei suoi componenti;

- la scala deve superare di almeno 1m il piano di accesso (vedi disegno a lato). E' possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato;

- l'estremo superiore di un piolo della scala va portato allo stesso livello del bordo del piano servito, per evitare inciampi;

- le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra;



- l'inclinazione va scelta giudiziosamente; per scale fino a circa 8 m di lunghezza, il piede (cioè la distanza orizzontale dalla base della scala dalla verticale del punto di appoggio), deve risultare pari a circa $\frac{1}{4}$ della propria lunghezza;

- per scale sino a due tronchi si può ritenere valida la regola di un piede pari ad $\frac{1}{4}$ della lunghezza della scala, ma per lunghezze superiori non si può mantenere una tale proporzione. Occorre partire con un piede limitato da 80 a 90 cm per poi, man mano che si procede nel montaggio, aumentare il piede, sino a raggiungere all'incirca 2 m per le massime altezze;

- è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti;

- le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione, non sono ammissibili sistemazioni precarie di fortuna;

- per l'impiego di scale su neve, ghiaccio, fango, ghiaia, ecc., i montanti inferiori devono essere provvisti di un dispositivo a punta, in quanto i normali piedini in gomma non garantiscono l'antisdruciolamento in tale situazione; si vieta pertanto nelle sopraccitate situazioni l'uso di scale sprovviste di punta;

- il sito dove viene installata la scala (sia quello inferiore che quello superiore) deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi e dalle aperture (per es. porte);

- nelle scale a libro controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano in tiro prima della salita, onde evitare il pericolo di un brusco spostamento durante il lavoro;

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011
		Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Valutazione delle Mansioni
		D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Pagina 6 di 19

- durante la permanenza sulle scale a libro si dovrà evitare che il personale a terra passi sotto la scala;
- le scale doppie non devono essere usate chiuse come scale semplici, poiché in tale posizione possono scivolare facilmente;
- tutte le scale portatili, ad eccezione di quelle a castello, devono essere utilizzate solo in modo occasionale per raggiungere la quota o per brevissime operazioni e non per lavori prolungati nel tempo per i quali è preferibile utilizzare attrezzature più stabili;
- le scale non devono mai servire ad usi diversi da quelli per cui sono state costruite e tanto meno essere poste in posizione orizzontale per congiungere due piani;
- va evitato l'impiego di scale metalliche in vicinanza di apparecchiature o linee elettriche scoperte e sotto tensione.

Durante l'uso

- Indipendentemente dall'altezza dove viene eseguito il lavoro o la semplice salita, le scale, ad eccezione di quelle a libro ed a castello, devono essere sistemate e vincolate (per es. con l'utilizzo di chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, ecc.) in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate; quando non sia attuabile l'adozione di detta misura, le scale devono essere trattenute al piede da altra persona che dovrà indossare il copricapo antinfortunistico;
- durante gli spostamenti laterali, anche i più piccoli, nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;
- la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta evitando il trasporto di materiale, ad eccezione degli attrezzi necessari ad eseguire il lavoro; in ogni caso non dovrà essere superata la portata massima prevista dal costruttore;
- su tutte le scale, ad eccezione di quelle a libro ed a castello, è permesso operare staccando entrambe le mani dalla scala purché si rimanga ancorati alla scala con apposita cintura di sicurezza e che le modalità operative siano state concordate con il preposto;
- quando vengono eseguiti lavori in quota utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala stessa, così come tutte le altre situazioni in cui non è conveniente lasciare incustodita la scala con sopra l'operatore (per es. presenza di traffico, lavori su marciapiede, ecc.);
- se vengono usati utensili durante il lavoro sulle scale, questi vanno portati in borsa a tracolla o fissati alla cintura;
- non si deve saltare a terra dalla scala;
- sulle scale a libro non bisogna stare mai a cavalcioni ed il predellino può servire solo per l'appoggio di attrezzi;
- sulle scale a libro prive di montanti prolungati di almeno 60 – 70 cm, si deve evitare di salire sugli ultimi gradini in alto, in modo da avere ugualmente la suddetta misura rispetto al piolo in cui poggiano i piedi;
- le scale snodate multiuso (scala semplice in appoggio alla parete o come scala a libro) **non dovranno** essere utilizzate a ponte, come rappresentato nel disegno riportato a lato;
- in generale non superare il terz'ultimo gradino se la scala non è provvista di montanti prolungati di almeno 60 - 70cm;
- la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala, tenendosi sulla linea mediana della scala ed entrambe le mani posate esclusivamente ed alternativamente sui pioli;



Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011
		Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Valutazione delle Mansioni
		D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Pagina 7 di 19



- per le operazioni eseguite sulle scale il corpo deve essere rivolto verso la scala stessa, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti;

- per la scala multiuso ed utilizzata a forbice, come indicato nel disegno a lato, è vietato salire sul 3° elemento, che dovrà essere utilizzato solamente come appoggio per le mani.

Dopo l'uso

- Controllare periodicamente lo stato di conservazione, provvedendo a richiedere la necessaria manutenzione; tali controlli dovranno avvenire almeno ogni sei mesi riportando la data di effettuazione, gli esiti della verifica e la firma dell'esecutore. Sarà cura dei preposti appurare che tale verifica venga eseguita;

- le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e asciutto, lontane da sorgenti di calore e, possibilmente, sospese ad appositi ganci;

- segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)

Probabilità P					
4					
3					
2			R6		
1					
R (PxD)	1	2	3	4	Danno D

RISCHI

- Offesa alle mani e in varie parti del corpo durante il montaggio del ponteggio mobile
- Schiacciamento arti inferiori i superiori durante il montaggio del ponteggio mobile
- Possibilità di contatto con parti elettriche durante il montaggio del ponteggio mobile
- Ribaltamento del ponteggio mobile
- Caduta di materiali dall'alto durante il montaggio e l'uso del ponteggio mobile
- Caduta di persone dall'alto durante il montaggio e l'uso del ponteggio mobile

Misure di prevenzione e protezione

- Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile sarà presente una persona esperta per dirigere le varie fasi di lavorazione.
- Le persone estranee all'attività in corso che richiede l'uso del tra battello non devono avvicinarsi al ponteggio mobile, finché lo stesso è in uso.
- I parapetti del ponteggio mobile saranno quelli previsti dal costruttore (alti 1 metro, tavola fermapiedi e corrente intermedio ovvero alti 1 metro, tavola fermapiedi e luce libera minore di 60 centimetri).
- Il montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile sarà eseguito da personale esperto.
- Il ponteggio mobile sarà ancorato saldamente alla costruzione almeno ogni 2 piani.
- Il ponteggio mobile sarà impiegato dove il piano di scorrimento delle ruote risulta livellato.
- Le ruote del ponteggio mobile saranno saldamente bloccate da ambo i lati.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011	
		Revisione n° 00	
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Valutazione delle Mansioni	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 8 di 19

- Le tavole del ponteggio mobile avranno sezione 4x30 o 5x20 centimetri.
- Per assicurare la stabilità del ponteggio mobile sarà necessario usare gli stabilizzatori, esso perderà il carattere di "ponte mobile" per cui risponderà agli obblighi descritti per i ponteggi fissi.
- Per i lavori superiori ai cinque giorni sarà costruito, per il ponteggio mobile, il sottoponte in maniera identica al ponte di lavoro.
- Saranno evitati i depositi sopra i ponti di servizio di materiali e attrezzi eccettuati quelli temporanei necessari ai lavori.
- Saranno tenuti sempre a portata di mano il libretto o la documentazione del ponteggio mobile .
- Sarà vietato salire o scendere lungo i montanti e gettare gli elementi metallici dal ponteggio mobile.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

- Cintura di sicurezza : durante il montaggio del ponteggio mobile
- Elmetto : durante il montaggio ed uso del ponteggio mobile
- Scarpe antinfortunistiche : durante il montaggio ed uso del ponteggio mobile
- Guanti : durante il montaggio del ponteggio mobile

04. MACCHINE ED ATTREZZATURE

- Ogni macchina acquistata deve essere dotata di marcatura CE di conformità alla direttiva comunitaria sulle macchine.
- La macchina deve essere installata, utilizzata, mantenuta, riparata, regolata in maniera conforme alle istruzioni del manuale fornito a corredo della stessa.
- Gli operatori addetti alla macchina devono essere addestrati conformemente a quanto eventualmente richiesto dal manuale di istruzioni della macchina.
- Gli utensili che eventualmente possono essere montati sulla macchina devono essere conformi alle caratteristiche richieste per essi nel manuale di istruzioni della macchina.
- Gli elementi mobili delle macchine che intervengono nel lavoro devono essere completamente isolati per progettazione, costruzione e/o ubicazione.

Trattandosi di macchine ove l'operato dell'uomo risulta indispensabile per il corretto funzionamento delle stesse, sarà necessario che gli addetti siano debitamente formati ed informati sulle caratteristiche delle macchine soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza.

Tra i potenziali rischi che presentano tutte le macchine individuate si precisa quello dell'informazione dell'operatore (ossia del fatto che non siano ancora state adottate specifiche misure di sicurezza per la gestione dei rischi residui legati alle varie fasi operative delle lavorazioni).

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011	
		Revisione n° 00	
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Valutazione delle Mansioni	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 9 di 19

05. ATTREZZI MANUALI

L'attività lavorativa prevede l'uso di attrezzi manuali di vario genere (pinzette, forbici, cutter, martelli, ecc) che possono determinare infortuni per l'operatore qualora siano utilizzati in maniera impropria (es. ferite lacere, contusioni, ecc.).

Probabilità P					
4					
3					
2	R2				
1					
R (PxD)	1	2	3	4	Danno D

Misure di prevenzione e protezione

Si dovrà fare particolare attenzione alle seguenti generalità:

- selezionare gli attrezzi manuali in modo che siano idonei al lavoro da svolgere;
- mantenerli in buono stato di conservazione;
- conservarli in modo appropriato (es. armadietti, cassette e borse di trasporto);
- non portare attrezzi a mano nelle tasche, specie se taglienti o pungenti;
- non adoperare gli attrezzi su parti di impianti elettrici in tensione (se non adatti a tale scopo);

06. MANIPOLAZIONE DI OGGETTI

L'operatività di scenografo può determinare la necessità di manipolare materiali, utensili, ecc. ed utilizzare macchine con la caratteristica potenziale di arrecare danni, ad esempio per la presenza di bordi taglienti, schegge, di parti in temperatura, ecc. In queste condizioni, il rischio di ferite lacere e contusioni, specie agli arti superiori, può ritenersi significativo.



Probabilità P					
4					
3					
2		R4			
1					
R (PxD)	1	2	3	4	Danno D

Misure di prevenzione e protezione

Quale misura di prevenzione, durante il lavoro, ove sia necessario e/o previsto all'interno delle specifiche procedure di sicurezza per l'uso di macchine/attrezzature/ecc. l'operatore deve indossare i guanti di protezione, per ridurre la possibilità di danni.



Teatro del Lemming	Teatro del Lemming		Data em. 14/06/2011
			Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi Valutazione delle Mansioni		D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 10 di 19

07. IMMAGAZZINAMENTO

Non è previsto l'immagazzinamento di oggetti, tuttavia è possibile che sia necessario stoccare attrezzature scenografiche, ecc.

Modalità di immagazzinamento	Rischi prevedibili inerenti l'operatività	R (PxD)	Misure di prevenzione e protezione
Prelievo e deposito manuale dei materiali dagli armadi	Rischio di caduta accidentale dei materiali prelevati o depositati manualmente	1 (1x1)	<p>Al fine di tutelare l'incolumità dei presenti, il sistema di sicurezza aziendale prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'utilizzo, da parte dell'operatore, di sistemi adeguati di prelievo e stoccaggio dei materiali; ▪ lo stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più bassi degli armadi; ▪ l'obbligo per l'operatore di segnalare immediatamente eventuali danneggiamenti causati alle scaffalature, per evitare la possibilità di improvvisi cedimenti con conseguente caduta dei carichi.
	Rischio di cedimenti strutturali degli armadi	2 (1x2)	

Modalità di immagazzinamento	Rischi prevedibili	R (PxD)	Misure di prevenzione e protezione
Deposito e prelievo dei materiali dalle scaffalature.	Rischio di caduta a terra dei prodotti prelevati o depositati	4 (2x2)	<p>Al fine di tutelare l'incolumità dei presenti, il sistema di sicurezza aziendale prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il fissaggio a terra od a parete delle scaffalature; ▪ l'affissione sulle scaffalature delle etichette di portata massima applicabile (espressa in kg/m²); ▪ l'utilizzo, da parte dell'operatore, di sistemi adeguati di prelievo e stoccaggio dei materiali; ▪ il divieto per tutte le persone, compreso l'operatore, di arrampicarsi sulle scaffalature per raggiungere i ripiani più alti; ▪ il divieto, per i lavoratori, di sostare al di sotto della scala per l'accesso ai ripiani più alti; ▪ il divieto per i lavoratori non interessati all'operatività di sostare nei pressi delle scaffalature durante le operazioni di deposito e prelievo dei materiali; ▪ lo stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più bassi delle scaffalature; ▪ l'informazione e la formazione dell'addetto sui rischi trasmissibili dall'attività svolta e sulle necessarie misure di prevenzione e protezione correlate; ▪ un programma di manutenzione e verifica dello stato di conservazione delle scaffalature
	Rischio di cedimenti strutturali delle scaffalature	6 (2x3)	
	Rischio di ribaltamento delle scaffalature	6 (2x3)	

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011
		Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Valutazione delle Mansioni
		D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Pagina 11 di 19

08. RISCHI ELETTRICI

EFFETTI DELLA CORRENTE SULL'UOMO

Il rischio maggiore dell'elettricità risiede nell'azione delle correnti elettriche sulle due più importanti funzioni dell'organismo: la respirazione e la circolazione. Non sono, comunque, da sottovalutare i rischi di ustioni dovute al passaggio della corrente elettrica attraverso l'organismo.

Il limite di percezione è molto variabile da soggetto a soggetto; alcune persone percepiscono correnti di intensità notevolmente inferiori ad 1mA (milliampere – millesima parte dell'Ampere), mentre altre cominciano a sentirne gli effetti nell'ordine dei 2mA. Tale condizione è determinata dalla soggettività delle persone, dipendente dal sesso, dall'età, dalle condizioni di salute, dal livello di attenzione ecc.

Per correnti nell'ordine dei 20-30mA le contrazioni possono raggiungere l'apparato muscolare respiratorio fino a provocarne l'arresto. Nell'ordine dei 70-100mA il passaggio della corrente elettrica può portare a fibrillazione ventricolare (come per l'arresto respiratorio, la fibrillazione ventricolare dipende direttamente dalla soggettività dell'individuo, dal percorso della corrente nel corpo, dal tipo di contatto, dal tempo di passaggio ecc.).



Il rischio di elettrocuzione/folgorazione per l'addetto si concretizza durante l'uso di macchine ed attrezzature. Pur considerando adeguati alle normative vigenti gli impianti elettrici, che sono comunque soggetti a deterioramento, non è infatti da escludere la possibilità di contatti diretti accidentali con parti in tensione o con parti normalmente isolate, ma divenute in tensione a seguito di un difetto d'isolamento (contatti indiretti), col grave rischio di danni alle persone.



Probabilità P					
4					
3					
2					
1				R4	
R (PxD)	1	2	3	4	Danno D

⚡ Misure di prevenzione e protezione

Per ridurre a livelli minimi i rischi, il sistema di gestione della sicurezza prevede la verifica periodica dell'impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01, nonché la manutenzione periodica e programmata non solo degli impianti elettrici, ma anche delle macchine e delle attrezzature di lavoro a funzionamento elettrico in genere.

E' inoltre prevista e richiesta la collaborazione dei lavoratori limitatamente all'individuazione visiva di danneggiamenti o rotture di cavi elettrici, prese od altri componenti elettrici, con successiva segnalazione del problema riscontrato al proprio diretto responsabile (preposto).

Per ridurre ulteriormente le possibilità di contatti diretti o indiretti con parti in tensione, l'addetto dovrà comunque osservare inoltre i seguenti accorgimenti:

- prolunghe e cavi devono essere disposti e fissati in modo da evitare deterioramento per schiacciamento o taglio;
- non fare passare cavi elettrici sotto tappeti perché non è controllabile l'isolamento dei conduttori;
- non far passare cavi o prolunghe sotto le porte;
- usare per quanto possibile prolunghe adatte allo scopo e che non richiedono l'uso di adattatori;
- le prese a muro dovrebbero ricevere una sola spina;
- le spine devono essere estratte dalle prese dopo aver spento l'interruttore ed agendo sulla spina stessa e non tirando il cavo. Evitare di attorcigliare i cavi;
- allontanare cavi e prolunghe da fonti di calore;
- non manomettere i dispositivi elettrici e non farli manomettere da persona non qualificata;

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011	
		Revisione n° 00	
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Valutazione delle Mansioni	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 12 di 19

- richiedere immediatamente al proprio superiore la riparazione delle parti di dispositivi elettrici guaste o danneggiate, evitando, ad esempio, di lasciare cavi con la guaina corrosa;
- non modificare mai spine e prese, evitare per quanto possibile l'uso di ciabatte e prese multiple, ed evitare i "grappoli" di spine nella stessa presa multipla;
- evitare soluzioni improvvisate quali cavi volanti ed isolamenti approssimativi.



Attenzione! Le spine tedesche (Schuko) non devono essere inserite nelle prese ad alveoli allineati, se non tramite appositi adattatori che "trasformano" la spina rotonda in spina di tipo domestico. Senza l'uso degli adattatori l'apparecchio elettrico funzionerebbe ugualmente, ma sarebbe privo del collegamento a terra con grave pericolo per l'incolumità delle persone.

09. APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE

Durante l'attività lavorativa non sono utilizzati apparecchi a pressione e/o reti di distribuzione.

10. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Durante l'attività lavorativa non sono utilizzati apparecchi di sollevamento.

11. MEZZI DI TRASPORTO

L'attività prevede la guida degli automezzi personali e/o aziendali per raggiungere/lasciare il luogo di lavoro e per raggiungere altri luoghi durante l'orario di lavoro. Durante la conduzione dei mezzi sono evidenziabili i rischi di seguito riportati.

Mezzo di trasporto	Rischi prevedibili inerenti l'operatività	Rischio (P x D)
Autoveicolo personale / aziendale	Investimento di persone a terra durante la guida del veicolo	8 (2x4)
	Incidenti con altri mezzi e/o ostacoli fissi durante la guida del veicolo	6 (2x3)
	Altri rischi generici connessi all'uso improprio o vietato del veicolo o riconducibili a guasti e rotture improvvise	6 (2x3)
Misure di prevenzione e protezione		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema di gestione della sicurezza prevede che, durante la guida del mezzo, l'operatore rispetti rigorosamente le regole per la circolazione in sicurezza, in particolare: limiti la velocità, indossi le cinture di sicurezza, e nei casi di necessità utilizzi il clacson. 2. Per il lavoratore vige l'obbligo di prestare particolare prudenza durante la circolazione in aree di transito in cui sia prevedibile la presenza di persone a terra e di porre attenzione ad eventuali ostacoli fissi ed agli altri mezzi contemporaneamente circolanti. 3. Non parlare al cellulare senza vivavoce od auricolare. 		 

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011
		Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi Valutazione delle Mansioni	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
		Pagina 13 di 19

12. RISCHIO INCENDIO / RISCHIO ESPLOSIONE

L'attività lavorativa non prevede l'utilizzo di sostanze e/o preparati chimici pericolosi per l'incendio e/o l'esplosione. Tutto ciò premesso il rischio d'incendio ed esplosione inerente l'attività in oggetto viene valutato come di seguito indicato.

Probabilità P					
4					
3					
2					
1				R4	
R (PxD)	1	2	3	4	Danno D

🔗 Misure di prevenzione e protezione

Il sistema di gestione della sicurezza, in ottemperanza ai disposti di cui agli allegati specifici del D.M. 10/03/98, prevede l'attuazione delle seguenti misure:

- misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
- misure relative alle vie di uscita in caso di incendio;
- misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;
- controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio.

Il sistema di gestione prevede il costante rispetto delle indicazioni e misure di prevenzione e protezione riportate all'interno del Certificato di Prevenzione Incendi.

Per ridurre il rischio di inneschi di un incendio, il sistema di gestione della sicurezza prevede per l'operatore il **divieto** di utilizzare fiamme libere (oltre al divieto di fumo imposto anche per tutelare la salute dei presenti).



Nei casi in cui si verifichi un principio di incendio, il lavoratore è informato sull'obbligo di avvisare immediatamente gli addetti della squadra antincendio. Tale disposizione è resa necessaria per tutelare la sicurezza di tutti i presenti.



A seguito dell'ordine impartito dagli addetti alla gestione delle emergenze, è previsto che ciascun lavoratore abbandoni nel più breve tempo possibile la propria postazione di lavoro, raggiungendo il luogo sicuro (area esterna), secondo quanto previsto dalla gestione delle emergenze aziendali.



13. RISCHI CHIMICI

L'attività lavorativa non prevede l'utilizzo di sostanze e/o preparati chimici che possono rappresentare un rischio per la sicurezza e la salute dell'operatore.

14. ALTRI RISCHI PER LA SICUREZZA

Al momento della valutazione, non sono stati individuati altri rischi significativi a pregiudizio della sicurezza dei lavoratori addetti.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011
		Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi Valutazione delle Mansioni	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
		Pagina 14 di 19

4.1.2. RISCHI PER LA SALUTE

15. ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI

L'attività lavorativa potrebbe determinare un'esposizione occasionale al "fumo passivo" di sigaretta, classificato come cancerogeno per l'uomo. Attuate le misure di prevenzione e protezione sotto riportate, tale rischio, si può ritenere eliminato.

Misure di prevenzione e protezione

Il sistema di gestione della sicurezza prevede il divieto di fumo in tutti i reparti aziendali. Il divieto dovrà essere rispettato da tutto il personale impegnato nell'attività. La sorveglianza della disposizione suddetta è affidata a persona appositamente incaricata.



16. ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

L'attività lavorativa non prevede l'utilizzo di sostanze e/o preparati chimici.

La valutazione dovrà essere rivista ogni qualvolta saranno variate le condizioni operative ovvero introdotti agenti chimici.

17. ESPOSIZIONE A RUMORE

I livelli di rumorosità ambientale all'interno del teatro, generalmente inferiori agli 80 dB(A), non risultano pericolosi per la salute dei lavoratori.

18. ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio, in quanto non vengono utilizzate macchine/attrezzature che producono vibrazioni.

19. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI

Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio.

20. ILLUMINAZIONE

Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio. Le postazioni di lavoro risultano dotate di illuminazione artificiale e, i luoghi di lavoro adibiti ad uffici, sono illuminati naturalmente da finestrate apribili.



L'operatore dovrà segnalare al proprio preposto funzionamenti anomali dell'impianto di illuminazione al fine di assicurare un livello costante di illuminamento sulla zona di lavoro, mediante una pronta manutenzione.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011	
		Revisione n° 00	
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Valutazione delle Mansioni	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 15 di 19

21. CONDIZIONI CLIMATICHE

Gli ambienti di lavoro generalmente frequentati per lo svolgimento delle attività risultano convenientemente riscaldati in inverno.

Il microclima, qualora non corrisponda alle esigenze dell'organismo umano, può produrre anche effetti infortunistici soprattutto nei mesi caldi. In tale periodo infatti si avverte più facilmente il senso di spossatezza, di stanchezza nonché di diminuzione della capacità di concentrazione anche per la presenza di:

- sostanze nocive nei mobili o negli arredi (formaldeide, vernici, colle, ecc.);
- tappeti/moquette con carico di batteri, acari e altri microrganismi;
- fumo delle sigarette;
- temperatura.

Probabilità P					
4					
3					
2		R4			
1					
R (PxD)	1	2	3	4	Danno D

🔗 Misure di prevenzione e protezione

Il sistema di gestione della sicurezza prevede di aerare i locali qualora frequentati per lunghi periodi. E', inoltre, prevista la manutenzione periodica e programmata agli impianti di riscaldamento e climatizzazione.

Gli addetti dovranno, pertanto, singolarmente proteggersi da eventuali sbalzi di temperatura:

- durante la stagione estiva regolando gli impianti di condizionamento a temperature non troppo inferiori alle temperature esterne ed evitando l'esposizione a correnti d'aria;
- durante la stagione invernale mediante abbigliamento adeguato alle rigide temperature esterne ed evitando correnti d'aria fredda.

22. CARICO DI LAVORO FISICO

Valutato che l'attività di scenografo viene svolta saltuariamente e per brevi periodi non si ritiene rilevante il rischio determinato da carico di lavoro fisico (movimentazione manuale dei carichi, ecc). Durante queste attività occasionali si raccomanda, comunque, di rispettare quanto sotto riportato per la MMC.

Prima dello spostamento

- Esaminare preventivamente il carico per verificarne il peso;
- controllare il carico in ogni sua parte per accertare se vi sono spigoli vivi, se è fragile, ingombrante, difficile da afferrare, ecc.;
- assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile in modo da rendere più sicuro il sollevamento;
- utilizzare i dispositivi di protezione eventualmente forniti dal datore di lavoro, quali, ad esempio, guanti in pelle, scarpe di sicurezza, ecc.;
- prima del sollevamento, posizionarsi in modo tale che le gambe siano leggermente aperte, per aumentare la stabilità.

Durante il sollevamento

- Fare leva sulla muscolatura della gambe, flettendole, anziché caricare i muscoli della schiena;
- la schiena deve essere mantenuta per quanto possibile in posizione eretta;
- fare presa sul carico in modo tale che dita ed i palmi delle mani siano a contatto con l'oggetto;
- tenere il carico vicino al busto, mantenendo le braccia piegate;
- evitare le torsioni del busto e le inclinazioni del tronco;
- evitare movimenti bruschi.



Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011	
		Revisione n° 00	
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Valutazione delle Mansioni	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 16 di 19

Durante lo spostamento

- Accertare che la mole del carico permetta di avere la piena visibilità del tragitto da percorrere;
- accertarsi che non vi siano ostacoli lungo il tragitto nei quali sia possibile inciampare.

23. CARICO DI LAVORO MENTALE

Non si ravvisano particolari problemi relativi a questo fattore di rischio. In generale ognuno ha di sé una valutazione superiore rispetto a quella degli altri nei suoi confronti. In certi casi ed in presenza delle difficoltà di soddisfare le proprie attese personali si possono ingenerare fasi di frustrazione e ansia.

La possibile soluzione consiste nel non abbandonarsi nel cosiddetto "adattamento passivo", ma di cercare una proficua integrazione tra i propri obiettivi e quelli dell'azienda.

"Stress" è un termine usato per indicare la reazione a una situazione che si percepisce di non poter affrontare con successo e che ha come conseguenza un indesiderato deterioramento fisico, mentale ed emotivo. La classe di fattori che inducono lo stress sono molteplici: carico di lavoro, complessità del lavoro o monotonia, problemi ambientali, i locali angusti, il conflitto di ruolo, insufficiente partecipazione di un lavoratore alla determinazione di un processo lavorativo, ecc.

La prima soluzione a tutti i problemi indicati sopra è soprattutto l'approccio positivo nei confronti degli eventi in particolar modo di quelli nuovi e soprattutto l'apertura agli altri con cui devono essere condivisi dubbi e perplessità ad evitare forma di auto chiusura.

24. LAVORO A VIDEOTERMINALI

L'attività lavorativa può prevedere l'utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori (stampante, scanner, ecc.). In caso di utilizzo del videoterminale per tempi prolungati ed in maniera continuativa possono, soggettivamente, determinarsi i seguenti disturbi:

Astenopia

Durante l'uso del computer possono comparire agli occhi il bruciore, lacrimazione, secchezza, senso di un corpo estraneo, ammiccamento frequente, fastidio alla luce, visione annebbiata o sdoppiata e la stanchezza alla lettura. Questi disturbi nel loro complesso costituiscono la sindrome da fatica visiva, che può insorgere in situazioni di sovraccarico dell'apparato visivo.

Disturbi muscolo - scheletrici

Posizioni di lavoro inadeguate per errata scelta e disposizione degli arredi e del VDT contrarie ai principi dell'ergonomia, posizioni di lavoro fisse e mantenute per tempi prolungati, movimenti rapidi e ripetitivi delle mani (digitazione ed uso del mouse), a lungo andare provocano senso di peso, senso di fastidio, dolore, intorpidimento e rigidità alle parti del corpo.

(Lo stress)

Lo stress lavorativo si determina quando le capacità lavorative di una persona non sono adeguate rispetto al tipo ed al livello delle richieste lavorative. I disturbi che si presentano sono di tipo psicologico e psicosomatico.

I soggetti che presentano difetti della vista congeniti (presbiopia, ipermetropia, miopia ecc.), necessitano di opportune correzioni per evitare ulteriori sforzi visivi durante il lavoro. Durante le pause, il lavoratore deve, inoltre, evitare di dedicarsi a letture od altre attività che comportino un diverso tipo di affaticamento oculare.

E' importante che nei periodi di pausa l'operatore non stazioni ancora presso il VDT, ma esegua dei movimenti o dei semplici esercizi fisici finalizzati al rilassamento mentale e muscolare, evitando di rimanere seduto. Posizioni di lavoro inadeguate e mantenute per tempi prolungati possono provocare un senso di fastidio, dolore, intorpidimento e rigidità al collo, alla schiena, alle spalle ed alle braccia.

Tali rischi sono rilevabili in particolare per i videoterminalisti, ma anche più in generale per tutti i lavoratori occupati presso gli uffici, costretti a posture mantenute per tempi prolungati.


Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011	
		Revisione n° 00	
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Valutazione delle Mansioni	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 17 di 19

Probabilità P					
4					
3					
2		R4			
1					
R (Px D)	1	2	3	4	Danno D

🔗 Misure di prevenzione e protezione

E' quindi necessario mantenere una corretta posizione sulla sedia sia durante l'uso dei videotermini e più in generale durante le ore di permanenza presso l'azienda. In particolare i lavoratori dovranno sapere di dover attuare le seguenti azioni preventive:

- regolare l'altezza della sedia in posizione ottimale;
- mantenere una posizione possibilmente retta del busto, in modo da poggiare la colonna vertebrale allo schienale (regolabile in inclinazione) della sedia;
- mantenere le braccia distese e normalmente poggiate al tavolo di lavoro;
- in caso di dolori od indolenzimenti alle braccia, alle spalle od al collo, interrompere momentaneamente l'operatività ed effettuare qualche esercizio di stretching.



Dovrà essere richiesta una corretta distribuzione dei carichi di lavoro, con variazione dei ritmi e delle procedure, che tenga conto delle specifiche attitudini degli operatori al VDT, in modo tale da consentire di limitare i rischi di insorgenza di sindromi da stress nervoso.

I video terminalisti dovranno sottoporsi alle visite mediche previste dal protocollo sanitario.

Utilizzatore	Tempo medio di utilizzo settimanale	Videoterminalista
RAGUSO KATIA	X < 20h	NO

25. ALTRI RISCHI PER LA SALUTE

Al momento della valutazione, non sono stati individuati altri rischi significativi a pregiudizio della salute dei lavoratori addetti.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011
		Revisione n° 00
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi Valutazione delle Mansioni	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
		Pagina 18 di 19

4.1.3. GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

26. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L'organizzazione del lavoro prevede che per le lavorazioni siano sempre impiegati lavoratori esperti e preventivamente informati dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare.

La figura responsabile di reparto, che viene inquadrata a livello normativo come "preposto", sono da intendersi le persone individuate all'interno dell'organigramma aziendale per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori utilizzino i D.P.I. a disposizione e rispettino le procedure di sicurezza previste per l'uso delle macchine e delle attrezzature in uso.

Qualora egli riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni di sicurezza, è autorizzato ad effettuare tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale dovrà essere consegnata al Datore di Lavoro e, per conoscenza, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.

27. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'addetto deve essere dotato di dispositivi di protezione individuale (tutti marcati CE), che dovranno essere indossati secondo l'informazione e la formazione ricevute, tenendo conto dei rischi da cui doversi proteggere, come specificato nella tabella seguente.

Tipologia di D.P.I.	Segnale	Quando
Scarpe antinfortunistiche		Sempre durante le attività di scenografo
Guanti per lavorazioni meccaniche		Durante l'uso degli attrezzi manuali e durante le lavorazioni o la manipolazione di materiali in cui genericamente sia presente il rischio di tagli, ferite lacere, scottature, punture, contusioni, ecc.
Elmetto copricapo		Sempre durante l'uso del trabattello e il lavoro svolto in prossimità
Imbracatura di sicurezza		Sempre durante il montaggio e smontaggio del trabattello
Ulteriori D.P.I. possono essere necessari al momento dell'accesso alla specifica area/zona/cantiere a seconda delle condizioni operative dell'area stessa.		
E' necessario indossare le cinture di sicurezza installate a bordo dei mezzi		Sempre durante la conduzione dei mezzi di trasporto

I D.P.I. vengono garantiti e consegnati dall'azienda. Non utilizzare tali dispositivi se in evidente stato di deterioramento. Non usare dispositivi che abbiano perso le caratteristiche di sicurezza. All'occorrenza, approvvigionarsi di nuovi D.P.I. in quanto non è possibile lavorare con mezzi inadeguati. Non indossare D.P.I. già utilizzati da altri lavoratori, in quanto sono ad esclusivo utilizzo personale.

28. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

L'utilizzo delle attrezzature da lavoro, necessita di un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori, nonché della conoscenza specifica dei rischi trasmissibili.

La carenza di formazione del personale, incide significativamente sulle probabilità di accadimento dei rischi considerati nella presente scheda di valutazione. Il personale deve quindi aver partecipato con successo a specifici corsi di formazione.

Teatro del Lemming	Teatro del Lemming	Data em. 14/06/2011	
		Revisione n° 00	
	Allegato all'Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi	Valutazione delle Mansioni	D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
			Pagina 19 di 19

29. DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE

Il sistema di gestione della sicurezza prevede la consegna ai lavoratori di apposite procedure gestionali e di sicurezza, le cui indicazioni devono essere scrupolosamente seguite per evitare (o ridurre) le possibilità di infortunio e/o di insorgenza, nel tempo, di malattia professionale.

È importante ricordare che in nessun caso sono ammesse procedure orali o basate sulla tradizione aziendale o lasciate alla creatività individuale, ma che tutte devono essere scritte e strutturate in modo uniforme e devono costituire un insieme coerente ed organico.

Oltre alle procedure, ai lavoratori sono consegnati documenti informativi aziendali vari, in merito alla conoscenza dei concetti della sicurezza di base.

30. SORVEGLIANZA SANITARIA

I lavoratori impiegati anche nelle attività di scenografi devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti, così come stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal protocollo sanitario redatto dal medico competente aziendale.

31. LAVORATRICI GESTANTI ED IN ALLATTAMENTO

L'attività lavorativa di scenografo prevede i seguenti rischi:

- Utilizzo di scale e trabattello – divieto in gravidanza
- Movimentazione manuale carichi (seppur saltuaria) – divieto in gravidanza

L'attività di scenografo è, quindi, vietata alle lavoratrici gestanti.